

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018
157/2018/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ PER LA REGIONE GREECE - ITALY, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1011^a riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece - Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini fra le zone d'offerta interni al territorio italiano;
- il documento "*CCR Greece - Italy Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure GIERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regional Regulators' Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente

- l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento "*Greece - Italy TSOs proposal of common capacity calculation methodology for the day-ahead and intraday market timeframe in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" (di seguito: proposta di CCM per la CCR GRIT), inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 20 settembre 2017, prot. Autorità 30971 del 22 settembre 2017 (di seguito: comunicazione 20 settembre 2017);
 - la comunicazione "*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*" (di seguito: comunicazione GIERRF) del 13 marzo 2018 (prot. Autorità 8919 del 13 marzo 2018);
 - il documento GIERRF "*Request for amendment by the Greece-Italy Regulatory authorities of the Greece-Italy TSOs proposal of common capacity calculation methodology for the day-ahead and intraday timeframe in accordance with article 21 of Commission Regulation 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" del 12 marzo 2018 (di seguito: Richiesta di emendamenti a GRIT CCM), allegato alla comunicazione GIERRF.

CONSIDERATO CHE:

- l'Articolo 20 del Regolamento CACM prevede che, entro 10 mesi dall'approvazione della proposta per la definizione delle CCR (avvenuta il 17 novembre 2016 con la Decisione ACER 06-2016), i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per il calcolo coordinato della capacità con riferimenti ai confini fra zone d'offerta appartenenti alla CCR stessa (di seguito: proposta di CCM) rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
- l'articolo 20(1) identifica l'approccio *flow-based* come modello preferito; per la CCR GRIT i TSO possono comunque richiedere l'applicazione di un approccio di tipo *coordinated net transmission capacity* (di seguito: CNTC) laddove detto approccio sia ritenuto più efficiente;
- l'Articolo 21 del Regolamento CACM definisce i requisiti e i contenuti minimi con cui devono essere redatte le proposte di CCM; in particolare ciascuna proposta deve contenere:
 - la descrizione dell'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo della capacità, unitamente alle regole per evitare discriminazioni fra flussi di energia interni a ciascuna zona d'offerta e flussi di energia fra diverse zone d'offerta;
 - la descrizione della metodologia utilizzata per la definizione del *Transmission Reliability Margin* (di seguito: TRM) da utilizzare per la riduzione della capacità disponibile per tenere conto delle incertezze fra i flussi di energia ipotizzati a preventivo e quelli effettivi a consuntivo, ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento stesso;

- la descrizione della metodologia utilizzata per l'identificazione degli elementi di rete da monitorare al fine del calcolo della capacità, con indicazione di eventuali ulteriori vincoli che non possono essere espressi in termini di flussi massimi di energia e/o finalizzati all'incremento del benessere sociale del sistema, ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento stesso;
- la descrizione della metodologia per la determinazione dei coefficienti GSK da utilizzare per ripartire la modifica della posizione netta in ciascuna zona d'offerta fra i vari nodi appartenenti alla stessa, ai sensi dell'Articolo 24 del Regolamento stesso;
- la descrizione delle azioni di tipo preventivo e correttivo da tenere in considerazione nel calcolo della capacità, ai sensi dell'Articolo 25 del Regolamento stesso;
- l'Articolo 27(2) del Regolamento CACM prevede che i TSO di ciascuna CCR identifichino, entro 4 mesi dalla approvazione della metodologia di calcolo della capacità, un soggetto denominato *Coordinated Capacity Calculator* a cui delegare i compiti di calcolo della capacità sulla base della metodologia di cui all'Articolo 20(2) del Regolamento stesso;
- gli Articoli 46(1) e 58(1) prevedono che il *Coordinated Capacity Calculator* si assicuri che i valori aggiornati di capacità siano resi disponibili ai NEMO ai fini dell'allocazione della capacità nell'ambito del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero;
- l'Art. 9(7) lettera a) del Regolamento CACM prevede che le proposte di CCM siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure GIERRF*".

CONSIDERATO CHE:

- la Proposta di CCM per la CCR GRIT è stata trasmessa da Terna all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) con la comunicazione 20 settembre 2017;

- la Proposta di CCM per la CCR GRIT prevede:
 - il calcolo della capacità secondo un approccio CNTC basato, per ciascun confine fra zone d'offerta, sull'incremento delle iniezioni a monte del confine stesso e sulla diminuzione delle iniezioni a valle del confine stesso;
 - l'utilizzo di coefficienti GSK (*Generation Shift Keys*) basati sull'ordine di merito delle offerte per le zone d'offerta interne al territorio nazionale e proporzionali alla capacità disponibile in ciascun nodo per la zona d'offerta Grecia;
 - la decisione a cura delle autorità di regolazione sulla riduzione della capacità tramite un TRM, il cui valore sarà determinato in esito ad una metodologia e a degli studi che saranno condotti dai TSO in un secondo momento;
 - il monitoraggio dei soli elementi di rete ritenuti significativi per il calcolo della capacità fra le zone d'offerta;
 - l'utilizzo di simulazioni dinamiche come vincolo aggiuntivo per i confini fra zone d'offerta interni al territorio nazionale;
 - l'utilizzo di azioni di tipo preventivo e correttivo, di cui viene fornita una lista indicativa e non esaustiva;
 - la possibilità per i TSO di validare i risultati forniti dal *Coordinated Capacity Calculator* con la possibilità di richiedere riduzioni della capacità per esigenze di sicurezza dell'esercizio;
 - la messa a disposizione dei valori della capacità ai NEMO a cura dei TSO;
 - l'implementazione della nuova metodologia di calcolo per il secondo semestre 2019 per l'orizzonte temporale giornaliero e per il secondo semestre 2020 per l'orizzonte temporale infragiornaliero;
- la data di ricevimento della Proposta di procedure di CCM per la CCR GRIT da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 21 settembre 2017;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 9(10) del Regolamento CACM entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta di CCM per la CCR GRIT risulta pertanto essere il 21 marzo 2018;
- in ambito GIERRF è stato discusso il documento Richiesta di emendamenti a GRIT CCM con il quale le autorità di regolazione della CCR GRIT intendono richiedere ai TSO di:
 - includere nella metodologia la dimostrazione della maggiore efficienza dell'approccio CNTC rispetto ad un approccio *flow-based*;
 - includere una spiegazione in merito a come i TSO evitino le discriminazioni fra flussi di energia interni a ciascuna zona d'offerta e flussi di energia fra diverse zone d'offerta;
 - includere la descrizione della metodologia di calcolo del TRM e eliminare dal testo ogni riferimento ad una decisione sull'applicazione dello stesso a cura delle autorità di regolazione; la decisione in merito spetta ai TSO e viene poi sottoposta ad approvazione dalle competenti autorità di regolazione;
 - definire una soglia di rilevanza per il monitoraggio degli elementi di rete ai fini del calcolo della capacità;

- fornire maggiori dettagli in merito all'utilizzo di simulazioni dinamiche come vincolo addizionale per il calcolo della capacità fra zone d'offerta interne al territorio nazionale e chiarire come mai non vengano previste analoghe simulazioni con riferimento alla zona Grecia;
- descrivere la metodologia di ottimizzazione delle azioni preventive e correttive tenute in conto ai fini del calcolo della capacità;
- rendere la messa a disposizione dei valori di capacità ai NEMO coerente con le disposizioni del Regolamento CACM, delegando tale responsabilità al *Coordinated capacity calculator*;
- il 15 marzo 2018, tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato il documento Richiesta di emendamenti a GRIT CCM e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(11) del regolamento CACM.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, entro il 21 marzo 2018, istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a GRIT CCM, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF il 15 marzo 2018, di cui alla comunicazione GIERRF;
- il presente provvedimento risulti, pertanto, indifferibile e urgente, al fine di ratificare a livello nazionale quanto concordato in sede GIERRF

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a GRIT CCM, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni